



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ordinanza n. 273 / P.I^A del 15 Ottobre 2007

Oggetto: Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della commemorazione dei defunti 1 e 2 novembre 2007.

IL SINDACO

Premesso che in occasione della commemorazione dei Defunti è consuetudine autorizzare la vendita di piante fiori, ceri, lumini nelle vie limitrofe al Cimitero nei giorni 1 e 2 Novembre 2007;

Visto che ogni anno pervengono a questa amministrazione istanze di numerosi operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e produttori agricoli, tendenti ad ottenere l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per la vendita di fiori, ceri e lumini in occasione della commemorazione dei Defunti;

Considerato che il comune non ha ancora adottato l'apposito regolamento previsto dall'art. 21 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e che allo stato non esistono specifiche aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche oltre quelle destinate allo svolgimento dei mercati istituzionalizzati di Piazzale Ilio ;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, che accorda al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere-mercato, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;

Considerato che la circostanza sopra specificata può ben ricondursi alla fattispecie normativa di cui al citato art. 4 della l. r. 18/95;

Considerato altresì opportuno concedere le predette autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini, limitatamente nelle predette giornate e nelle vie e piazze individuate nel presente decreto;

Visto l'art. 4 comma 5, della legge Regionale n. 18/95;

Vista la legge Regionale n. 2/96;

Vista L.R. n.28 del 22/12/99;

Visto il D.L.n. 228/01

ORDINA

1. Possono essere concesse fino ad un massimo di 38 autorizzazioni temporanee, secondo lo schema allegato, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini, in occasione della Commemorazione dei Defunti che va dall' 1 al 2 novembre 2007 agli operatori commerciali in possesso di regolare Autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art.2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, ai produttori agricoli di cui al D.L.n. 228/01, nonché agli operatori commerciali che esercitano la propria attività ai sensi della L.R. 28/99;
2. Le aree pubbliche individuate, come evidenziate nelle allegate planimetrie, per lo svolgimento di tali attività sono le seguenti:
 - **Piazza Cimitero:** solo estensione della superficie concessa ai chioschi ed ai negozi esistenti;
 - **Lungomare Dante Alighieri (Ridosso cimitero)** n. 16 posteggi

- **Via Madonna di Fatima** n. 12 posteggi;
 - **Via Orti** n. 2 posteggi;
 - **Via Archi** n. 2 posteggi;
 - **Via Pantelleria** n. 2 posteggi;
 - **Via dell'Uva** n. 1 posteggio;
 - **Via Cofano** n. 1 posteggio;
 - **Via Del Legno** n. 2 posteggi
3. La dislocazione dei posteggi di cui al punto precedente è esattamente definita nelle allegate planimetrie.
 4. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del IX Settore Sviluppo Economico Integrato per i metri quadri richiesti, e comunque fino ad un massimo di 10 mq;
 5. L'assegnazione del posteggio avverrà previa istanza dell'interessato, secondo lo schema allegato corredata di fotocopia di documento e di autorizzazione amministrativa, diretta al Sindaco, in carta legale.
 6. Ciascun richiedente non potrà ottenere più di una autorizzazione;
 7. E' ammessa la presentazione a mano della raccomandata in deroga alla disposizione di cui all'art.5, comma 2, l.r.18/95 a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 8. Le domande presentate prima della pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale non saranno prese in considerazione;
 9. L'assegnazione suddetta avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
 10. Il rilascio della autorizzazione avverrà previo pagamento del relativo tributo per l'occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe vigenti;
 11. Il concessionario del posteggio ha l'onere di lasciare, alla fine delle concessione, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, immediatamente, pena la revoca "ipso iure" dell'Autorizzazione.
 12. Il Dirigente del IX settore per quanto sopra trasmetterà al comando l'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il controllo disposto.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare servizi di vigilanza nelle zone previste dal presente decreto e curerà la disciplina del traffico nelle suddette zone, mentre la Squadra Annonaria avrà il compito di fare osservare e rispettare le norme che regolano il commercio effettuando altresì un controllo a campione nella misura del 30% delle autorizzazioni rilasciate per verificare le corrispondenze del suolo pubblico autorizzato con quanto di fatto occupato;

Il Comando Polizia Municipale e tutti gli agenti della Forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicizzata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e a mezzo organi di stampa.

Il Comando è onerato di trasmettere una relazione sull'attività svolta e sulle sanzioni applicate ai trasgressori

Dal Palazzo di Città, li 15 Ottobre 2007

IL SINDACO
Fto Avv. Girolamo Fazio